

## Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2024

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 - Rettifica per mero errore materiale.**

L'anno 2024, addì trentuno, del mese di Gennaio alle ore 20:45, in Cesate presso la **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Pres/Assente	Cognome e Nome	Pres/Assente
VUMBACA ROBERTO	Presente	TIENGO ROBERTO	Presente
GUALANDI WALTER OTELLO	Presente	AIRAGHI EDOARDO CARLO MARIA	Presente
GIUSSANI PATRIZIA	Presente	PREVI TIZIANA	Presente
UGGERI LUCIA ROBERTA	Presente	MOTTA LUIGI	Presente
CRIPPA YLENIA	Presente	FANUZZI STEFANO SALVATORE	Assente Giust.
BORRONI GIANANTONIO	Presente	D'ANGELO LAURA	Presente
GALLI MARCO	Presente	CHIESA SERGIO	Presente
VARANI MASSIMO	Presente	FAELLA ALESSIA	Presente
BORRONI LIBORIO	Presente		

Presenti: **16** Assenti: **1**

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Andrea Fiorella.  
E' presente l'Assessore esterno Dott. Matteo Bortolamai.

Il Sindaco Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 - Rettifica per mero errore materiale.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 7 avente l'oggetto sopra riportato;

Sentita la relazione dell'Assessore esterno Dott. Matteo Bortolamai ;

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Udita la discussione, risultante dalla registrazione digitale, trascritta ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

La votazione, espressa con le modalità e le forme di legge, dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 16 Consiglieri;

Con voti favorevoli n. 13 TREDICI (Vumbaca R., Gualandi W.O., Giussani P., Uggeri L.R., Crippa Y., Borroni G., Galli M., Varani M., Borroni L., Tiengo R., Airaghi E.C.M., Previ T. e Faella A.), contrari n. 0 ZERO, astenuti n. 3 TRE (Motta L., D'Angelo L. e Chiesa S.).

## **DELIBERA**

di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con successiva votazione resa per alzata di mano, considerata l'urgenza, presenti e votanti n.16 Consiglieri, con voti favorevoli n. 13 TREDICI (Vumbaca R., Gualandi W.O., Giussani P., Uggeri L.R., Crippa Y., Borroni G., Galli M., Varani M., Borroni L., Tiengo R., Airaghi E.C.M., Previ T. e Faella A.), contrari n.0 ZERO, astenuti n. 3 TRE (Motta L., D'Angelo L. e Chiesa S.).

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Oggetto: **Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 - Rettifica per mero errore materiale.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione di C.C. n. 11 del 05.06.2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020.

### Considerato che:

l'imposta IMU non è dovuta per:

1. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a far data dal 1° gennaio 2022 (ex art. 1, comma 751 L. n. 160/2019)
2. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;
3. gli immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 6 del Regolamento comunale [e art. 1, comma 741 della legge n. 160/2019] ovvero:
  - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione;

4. i terreni agricoli di cui l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, nonché per tutte le altre fattispecie particolari di cui al successivo comma 759;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Visto** l'art. 6-ter del D.L. 132/2023 (c.d. "decreto milleproroghe") in base al quale *"1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni ... l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."*

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

**Visto** l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Vista** la propria precedente deliberazione n. 41 del 22 dicembre 2023, ad oggetto "Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per anno 2024" nella quale per la fattispecie "Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" era stata associata l'aliquota dello 0,10%, anziché l'esenzione, per mero errore materiale;

**Ritenuto** di mantenere invariate le aliquote IMU, rispetto a quelle in essere nell'anno 2023, e quindi per la suddetta fattispecie di prevedere l'esenzione;

**Acquisiti** i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000.

**Vista** la nuova Legge di Bilancio 213/2023;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno 303 del 30.12.2023 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione del bilancio di previsione al 15 marzo 2024;

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

### DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di modificare la delibera n. 41 del 22 dicembre 2023, prevedendo l'esenzione per la fattispecie "Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita";
3. Di dare atto pertanto che le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2024 sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota 2024	Detrazione
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,60%	200 euro
Abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze	1,03%	
Unità immobiliari categoria catastale A/10	1,06%	
Unità immobiliari categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,98%	
Unità immobiliari categoria catastale C/1	0,98%	
Unità immobiliari categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5	1,06%	
Unità immobiliari gruppo catastale D (con esclusione della D/10)	1,06%	
Unità immobiliari categoria catastale D/5	1,06%	
Aree fabbricabili	1,06%	
Terreni agricoli (compresi i non coltivati)	0,98%	
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,76%	200 euro (se assegnati)
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10 o annotazione ruralità in NCEU)	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	ESENTE	

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco**  
**Roberto Vumbaca**  
sottoscritto digitalmente

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Andrea Fiorella**  
sottoscritto digitalmente

---